



# CITTÀ di AVIGLIANA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI CON METODO MTR/ARERA PER L'ANNO 2021 E APPROVAZIONE CATEGORIE E TARIFFE ANNO 2021. DETERMINAZIONE CONTRIBUTO COMPENSATIVO PER EMERGENZA SANITARIA.**

L'anno **2021**, addì **trenta**, del mese di **Giugno** dalle ore **18:47**, nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **straordinaria** ed in seduta pubblica di prima convocazione, regolarmente convocata, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

<i>Presidente</i>	<i>BUSSETTI GIULIA</i>	<i>SI</i>
<i>Sindaco</i>	<i>ARCHINA' ANDREA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>BABBINI PAOLA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>TAVAN ENRICO</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>REMOTO ANDREA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>CROSASSO GIANFRANCO</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>ARISIO FIORENZA</i>	<i>NO</i>
<i>Consigliere</i>	<i>BOASSA SIMONA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>NEGRINO CAROLA</i>	<i>NO</i>
<i>Consigliere</i>	<i>PONTI FRANCESCA</i>	<i>NO</i>
<i>Consigliere</i>	<i>REVIGLIO ARNALDO</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>TABONE RENZO</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>SPANO' ANTONIO</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>FALCHERO SIMONA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>PICCIOTTO MARIO</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>CALLEGARI TATJANA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>ROCCOTELLI ANGELO</i>	<i>SI</i>

Presenti: 14      Assenti: 3

Assume le presidenza **Il Presidente Del Consiglio Comunale** Giulia Bussetti.

Partecipa alla seduta **il Segretario Generale** Dott. Livio Sigot.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Introduce l'argomento il Sindaco Archinà.

Si alternano gli interventi dei Consiglieri Picciotto, il quale esprime la sua dichiarazione di voto contrario, Callegari, Tabone, Falchero e Spanò, e del Sindaco.

La Direttrice dell'Area Economico-Finanziaria Dott.ssa Prin risponde alle richieste di chiarimento.

Si dà atto che alle ore 19:16 entra in aula la Consiglieria Ponti portando a 15 il numero dei presenti.

Al termine degli interventi, la Presidente del Consiglio Comunale chiede di procedere alla votazione palese, per alzata di mano della proposta.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione n. 52 del 21/06/2021 redatta dall'Area Economico Finanziaria – Settore Tributi, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, avente l'oggetto sopra riportato.

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenuta;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 e 147 bis del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, che allegati alle presenti deliberazioni ne fanno parte integrante e sostanziale;

Visti gli artt. 42 e 48 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine alla competenza degli organi comunali;

Viste le deliberazioni consiliari n. 58 del 30.12.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2022/2023 e n. 57 del 30.12.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato in via definitiva il Documento Unico di Programmazione – D.U.P.- 2021/2022/2023;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 226 del 7/12/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, e con valenza pluriennale come previsto dal comma 2 dell'art. 24 del vigente Regolamento di contabilità, con la quale sono state assegnate ai Direttori di Area le risorse necessarie all'esecuzione dei programmi e progetti di bilancio;

Richiamato il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Constatato l'esito della votazione:

Presenti	n. 15
Astenuti	n. 2 (i Consiglieri di minoranza Callegari e Roccotelli)
Votanti	n. 13
Favorevoli	n. 10 (i Consiglieri di maggioranza)
Contrari	n. 3 (i Consiglieri di minoranza Spanò, Falchero e Picciotto)

## **DELIBERA**

Di accogliere integralmente la proposta redatta dall'Area Economico Finanziaria – Settore Tributi – allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale.

## **SUCCESSIVAMENTE**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Su proposta della Presidente del C.C., stante l'urgenza di provvedere in merito;

Con 10 voti favorevoli e 3 voti contrari (i Consiglieri di minoranza Spanò, Falchero e Picciotto) su 15 presenti, 2 astenuti (i Consiglieri di minoranza Callegari e Roccotelli) e 13 votanti palesemente espressi e proclamati dal Presidente;

## **DELIBERA**

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. approvato con D. Lgs 18/8/2000, n. 267.

La registrazione audio/video della seduta viene resa disponibile sul sito comunale, alla voce Consiglio Comunale on-line per il tempo previsto dalla Legge.

A sensi dell'art. 59, c. 1 e 2, del Regolamento del Consiglio comunale, gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatti dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono richiamati per relationem, con riferimento al documento digitale della registrazione.

~~~~~

/ve

**OGGETTO:** APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI CON METODO MTR/ARERA PER L'ANNO 2021 E APPROVAZIONE CATEGORIE E TARIFFE ANNO 2021. DETERMINAZIONE CONTRIBUTO COMPENSATIVO PER EMERGENZA SANITARIA.

Su richiesta del Sindaco/dell'Assessore Fiorenza Arisio,

**Premesso che:**

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti (TARI)*;
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

**Vista** la deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, integrata dalla deliberazione 57/2020/R/RIF, che approva il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR);

**Dato atto** che la citata deliberazione dell'ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

**Atteso** che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- b) costi d'uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
- c) componente a congruaggio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019;

**Dato atto** che la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 6 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

**Atteso** che lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

**Preso atto che** l'“Ente territorialmente competente” è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come “l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;

**Premesso**, inoltre che:

- l'ETC è l'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale, laddove esso è stato costituito ed è operativo. In caso contrario, e salvo diverse disposizioni della Regione o della provincia Autonoma, l'ETC deve essere individuato nel Comune.

- all'ETC sono attribuite varie e articolate competenze:

- la ricezione del "PEF grezzo" da parte del gestore;
- la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR;
- la determinazione dei coefficienti relativi al limite di crescita annuale delle entrate tariffarie nell'ambito dell'intervallo di valori determinati dall'Autorità;
- la determinazione del fattore di sharing sulla vendita di materiale;
- la valorizzazione della componente di gradualità nella determinazione dei conguagli sulla base dei range di valori individuati da ARERA e delle performance del gestore;
- la definizione della vita utile delle discariche;
- la redazione del paragrafo 4 della relazione di accompagnamento al PEF, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (Allegato 2 alla delibera 443);
- la validazione del PEF (completezza, coerenza e congruità dei dati);
- l'assunzione della determinazione di approvazione del PEF nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti all'articolazione tariffaria;
- la trasmissione ad ARERA del PEF predisposto.

**Verificato** che:

-Il CADOS si trova a rivestire il ruolo di Ente territorialmente competente in quanto ai sensi della LR 24/2002, è delegato dai Comuni associati alla definizione delle politiche di competenza del sistema integrato del Bacino assegnato e all'organizzazione dei servizi mediante appalti;

-che a tal fine sono identificati come soggetti gestori:

- 1) la Soc. partecipata ACSEL per la parte di servizio di raccolta e trasporto rifiuti e per la parte di servizio gestito in appalto relativo ai trattamenti, smaltimenti, gestione in post conduzione delle discariche; attività manutentive sugli impianti;
- 2) i Comuni associati per la gestione diretta della Tari e la relativa comunicazione laddove non sia assegnata ad ACSEL.

**Visto** l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..."*;

**Dato atto** che il già complesso e innovativo quadro normativo ed operativo di riferimento in cui gli enti sono stati chiamati ad operare è stato ulteriormente complicato dall'emergenza sanitaria legata alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, classificata "pandemia" dall'Organizzazione Mondiale della Sanità con dichiarazione dell'11 marzo 2020 e dagli effetti della normativa emergenziale emanata dal legislatore nazionale al fine di prevenire la diffusione del contagio;

**Dato atto** che il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto DL Sostegni, con l'articolo 30, comma 5, ha definitivamente disposto il differimento dei termini di approvazione del PEF 2021 e delle tariffe al 30 giugno 2021, termini sganciati da quelli di approvazione del bilancio di previsione;

**Precisato** che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 26/04/2021 che concedeva, per evitare aggravii a scapito delle bollette TARI da emettere negli anni 2021/2022/2023, come agevolazione TARI, la copertura del conguaglio "a debito" tra i costi risultanti dal PEF MTR per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 (PEF 2019) di €. 39.586,00 con il Fondo funzioni

fondamentali, vincolato nell'avanzo di Amministrazione 2020, da applicare come passività pregressa nel bilancio 2021/2023;

**Visto** il protrarsi della situazione emergenziale collegata alla diffusione del Coronavirus, che ha portato il Governo ad adottare ulteriori provvedimenti legislativi volti a contenere gli effetti negativi della pandemia, con conseguenze che potrebbero incidere anche sull'applicabilità della TARI così come si è verificato in termini di chiusura di alcune attività nel primo semestre dell'anno 2021;

**Tenuto conto** che l'articolo 6 del dl "Sostegni bis" (dl 25 maggio 2021, n. 73) prevede che:

*1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche;*

...

*4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.*

**Dato atto** che, alla luce dell'articolo 6 del DL "Sostegni bis" del 25 maggio 2021, n. 73, la definizione delle modalità di applicazione del contributo compensativo che verrà riconosciuto alle utenze non domestiche per fronteggiare l'emergenza Covid-19, potrà avvenire con successive deliberazioni di Giunta Comunale, da approvare entro il 31 dicembre 2021, verificando preventivamente le conseguenze della possibile evoluzione dello stato emergenziale in corso ed i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni TARI;

**Viste** le deliberazioni consiliari n. 57 del 30/12/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato in via definitiva il Documento Unico di Programmazione – D.U.P.- 2021/2023 e n. 58 del 30/12/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023;

**Vista** la deliberazione della Giunta Comunale n. 226 in data 7/12/2020 ssmmii, dichiarata immediatamente eseguibile, e con valenza pluriennale come previsto dal comma 2 dell'art. 24 del vigente Regolamento di contabilità, sono state assegnate ai Direttori di Area le risorse necessarie all'esecuzione dei programmi e progetti di bilancio;

**Dato atto** che l'A.C. ha ricevuto il PEF grezzo a prot. 10520 del 22/04/2021 da CADOS, che però evidenziava la presenza di incongruenze dei dati in PEF riferiti al fondo crediti dubbia esigibilità e ai crediti inesigibili rispetto a quelli trasmessi dal Comune con note prot. prot. 26130 del 26/11/2020 e prot. prot. 24518 del 9.11.2020;

**Preso atto** dell'accoglimento delle contestazioni del Comune da parte del CADOS, come da revisione del PEF grezzo consegnato agli atti dell'Amministrazione Comunale, prot. 13229/21 e 13814/21;

**Vista** la deliberazione dell'assemblea del Consorzio Ambiente Dora Sangone (CADOS) n. 9 del 8 giugno 2021 ad oggetto "Piani Finanziari 2021 MTR ARERA – Approvazione" con la quale vengono approvati i P.E.F. comunali per l'anno 2021 dei n. 54 Comuni aderenti, il Pef complessivo dell'Ente territorialmente competente (Pef complessivo Cados) e la relazione di accompagnamento dei Pef;

**Visto**, quindi, lo schema finale di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif, dai soggetti gestori, acquisiti agli atti ed integrato con le voci inserite direttamente dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, da cui risulta un costo St max "entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto dei limiti di crescita" per complessivi € 2.445.362,00 (al lordo dell' Iva ed al netto dei proventi, delle agevolazioni tariffarie e dei ricavi) di cui €. 1.332.883,00 per la tariffa variabile e €. 1.112.479,00 per la tariffa fissa;

**Dato atto** che nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono stati indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente;

**Ritenuto** per quanto sopra di approvare conseguentemente il Piano finanziario nella versione approvata con deliberazione dell'assemblea del Consorzio Ambiente Dora Sangone (CADOS) n. 9 del 8 giugno 2021 e di trasmettere il tutto al CADOS (Ente Territorialmente competente);

**Considerato** che, ai fini della determinazione delle tariffe TARI 2021, appare necessario tenere conto del persistere della situazione emergenziale dovuta dal Covid19, che non ha permesso di realizzare nello scorso anno la programmata rilevazione puntuale dei rifiuti prodotti dalle singole utenze ovvero la definizione di indici presuntivi alternativi, della grande incertezza dovuta all'applicazione del D.Lgs. 116/2020 con le sue importanti novità circa il perimetro del servizio e della tassazione per le utenze non domestiche, ed infine dell'importante bonifica della banca dati Tari e del contrasto all'evasione che l'Ente ha messo in campo da gennaio 2021 con il supporto di una ditta esterna (negli anni scorsi l'organico addetto all'area tributi aveva subito varie vicissitudini: sostituzioni, malattie), azione che potrà consentire, nell'applicazione di nuovi criteri tariffari "puntuali" ovvero presuntivi desunti dal c.d. metodo normalizzato, di disporre di una base imponibile più ampia ed in tal modo di distribuirne gli effetti evitando aumenti rilevanti per talune categorie di utenze rispetto al passato;

**Considerato** quindi che, per le suddette ragioni:

- anche per l'anno 2021, l'Amministrazione Comunale ritiene che l'adozione delle tariffe con l'applicazione tout court dei coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999 e delle disposizioni dettate dallo stesso decreto risulterebbero particolarmente gravose per le utenze domestiche caratterizzate da un elevato numero di componenti, nonché per alcune specifiche categorie economiche e produttive, la cui presenza sul territorio deve essere salvaguardata, costituendo tali attività uno dei principali elementi del tessuto produttivo e dell'economia comunale, in particolar modo nell'attuale momento storico;
- sotto questo profilo è previsto che per la determinazione delle tariffe il Comune possa, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 della legge 147/2013 art. 1, e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti (comma 652 l. 147/2013);
- è necessario altresì tener conto della difficoltà tecnica di una stima delle variazioni sulle bollette che l'applicazione sia del D.P.R. 158/1999 (coefficienti effettivi o presuntivi da metodo normalizzato) che del D.lgs 116/2020 (verifica delle superfici produttive da assoggettare) potrebbero causare soprattutto alla luce di un quadro normativo ancora ad oggi poco chiaro e dei risvolti sulla copertura del costo dello smaltimento rifiuti. Si prevede di poter disporre le simulazioni nel corso del presente anno, anche sulla base dell'attività in corso di revisione, aggiornamento e accertamenti della banca dati delle utenze);

**Dato atto** che, a fronte di tali disposizioni, per l'anno 2021, si ritiene opportuno mantenere le tariffe secondo quanto già previsto per l'anno precedente (conferma delle aliquote vigenti nel 2019, ex



lege art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296), salvo gli adeguamenti a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 116/2020 come meglio definito nel Regolamento TARI, approvato dal Consiglio Comunale in data odierna. Si da atto che dette tariffe consentono la copertura integrale dei costi del PEF qui in approvazione;

**Ritenuto** di confermare per l'anno 2021 le seguenti agevolazioni con riferimento alle utenze domestiche:

1. Agevolazione I.S.E.E. Nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 57-bis del Decreto-Legge 124/2019 e delle conseguenti disposizioni che verranno definite dall'ARERA, la deliberazione 158/2020 della stessa Autorità prevede che l'Ente territoriale competente, in accordo con il Comune, possa prevedere la possibilità di introdurre per l'anno 2021 specifiche agevolazioni su base locale, tenuto conto delle criticità sul tessuto socio-economico prodotte dall'emergenza in atto, secondo modalità e sulla base di specifici requisiti. A tal fine, nel rispetto della capacità contributiva, si prevedono le seguenti agevolazioni per i nuclei familiari in situazione di disagio economico risultante da certificazione I.S.E.E.:
  - esenzione totale per i contribuenti che presenteranno entro il 30 settembre 2021, specifica richiesta corredata da Modello ISEE attestante il reddito dell'intero nucleo familiare entro la somma di € 8.975,46.

L'agevolazione è applicata in sede di saldo 2021, dietro istanza dell'interessato attestante i requisiti nel periodo di riferimento della tassazione.

La copertura finanziaria è assicurata con risorse a carico dell'Ente fino a decorrenza dell'importo di €. 30.000,00. Pertanto qualora il mancato gettito Tari superi tale importo, l'agevolazione verrà riproporzionata tra i contribuenti che avranno diritto a tale agevolazione;

**Ritenuto** opportuno di stabilire le seguenti scadenze di pagamento TARI:

- per le utenze domestiche e le utenze non domestiche le seguenti date:
  - 1^ RATA o rata unica: Da versare entro il 31 luglio 2021;
  - 2^ RATA: Da versare entro il 30 settembre 2021;
  - 3^ RATA: Da versare entro il 30 novembre 2021, salvo eventuali conguagli imposti da norme di legge, dall'applicazione delle nuove tariffe o da conguagli per l'eventuale concessione dell'agevolazione TARI anno 2021;

**Rilevato** che sul presente atto è stato rilasciato parere favorevole dal Revisore dei Conti Dott.ssa Cellerino Giuliana, che si allega quale parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso,

## **SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI**

- 1) Di richiamare la premessa in narrativa a far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2) Di approvare il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, per € 2.445.362,00 (al lordo dell'Iva ed al netto dei proventi, delle agevolazioni tariffarie e dei ricavi) di cui €. 1.332.883,00 per la tariffa variabile e €. 1.112.479,00 per la tariffa fissa;

- 3) di approvare le categorie e le tariffe TARI 2021, riconfermando quelle in vigore nel 2020;
- 4) di dare atto che tali categorie e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2021, ai fini della riscossione della TARI dovuta per l'anno 2021;
- 5) di stabilire come scadenze per il pagamento della Tari anno 2021, in ragione della proroga di approvazione del Pef 2021 al 30.06.2021,
  - per le utenze domestiche e le utenze non domestiche le seguenti date:
    - 1^ RATA o rata unica: Da versare entro il 31 luglio 2021;
    - 2^ RATA: Da versare entro il 30 settembre 2021;
    - 3^ RATA: Da versare entro il 30 novembre 2021, salvo eventuali conguagli imposti da norme di legge, dall'applicazione delle tariffe o da conguagli per l'eventuale concessione dell'agevolazione TARI anno 2021;
- 6) di dare atto che la definizione delle modalità di applicazione del contributo compensativo che verrà riconosciuto alle utenze non domestiche (spettante ai sensi dell'articolo 6 del DL "Sostegni bis" del 25 maggio 2021, n. 73), avverrà con successive deliberazioni di Giunta Comunale, da approvare entro il 31 dicembre 2021, verificando preventivamente le conseguenze della possibile evoluzione dello stato emergenziale in corso ed i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni TARI;
- 7) di dare atto che è stato rilasciato parere favorevole dal Revisore dei Conti Dott.ssa Cellerino Giuliana, che si allega quale parte integrante e sostanziale;
- 8) Di demandare al responsabile del servizio i conseguenti adempimenti, con particolare riguardo all'invio della presente deliberazione all'Ente Territorialmente Competente (Cados Consorzio Ambiente Dora Sangone) per la nuova asseverazione e trasmissione ad ARERA per la dovuta approvazione;
- 9) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
- 10) Di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

L'Istruttore Direttivo Finanziario  
ALICE PRIN

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
COMUNALE  
Giulia Bussetti  
*(sottoscritto digitalmente)*

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Livio Sigot  
*(sottoscritto digitalmente)*